

Modulo 2 – Articolato del CIA

1. L'ipotesi di contratto integrativo siglata il 30/07/2024 per l'Area Sanità, ha la finalità di definire le somme disponibili per l'erogazione dell'indennità di Pronto Soccorso e la quota di retribuzione di risultato destinata a remunerare la registrazione delle certificazioni Inail per l'annualità 2023.

La presente ipotesi è attivata sulla base delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 il quale stabilisce che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022".

L'articolo 1, comma 526, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 che, in merito alla predetta indennità, dispone l'incremento dei limiti di spesa annui lordi previsti dalla richiamata norma dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il comparto sanità e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

L'articolo 75 del CCNL 2019-2021 Area Sanità recante "Risorse previste da specifiche disposizioni di legge", al comma 2 prevede "A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo, le risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 73, comma 3, lett. a) di tale articolo."

La Determinazione DPF004/42 del 09/05/2024 ha ripartito le somme disponibili previo Confronto Regionale del 26 aprile 2024 intercorso con le OO.SS. di categoria, attivato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. j) del CCNL Area Sanità 2019-2021, prevedendo per Asl Pescara l'assegnazione di € 295.477,23.

L'art. 79 CCNL Area Sanità 2019-2021 prevede al comma 1 che, decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennità di € 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore; al comma 2 è previsto che tale importo è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. m).

Le parti prendono atto della disponibilità della somma complessiva di € 295.477,23, e concordano di elevare l'indennità di € 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio ad € 45,00 per ciascun turno ordinario di dodici ore di effettiva presenza in servizio effettuato presso la UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza del PO Pescara, la UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza del PO Penne e la UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza del PO Popoli dai dirigenti Medici per l'intera annualità 2023.

L' art. 1 della L. 30/12/2018 n. 145 stabilisce:

- al comma 526 che "Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia



professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo”;

- Al comma 527 che “Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa”.

L'art. 117 del CCNL Area Sanità 2016-2018 rubricato “Altre attività a pagamento” al comma 4 stabilisce che “Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Azienda o Ente per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 526 e 527 della Legge 145/2018. Per i compensi si applica il comma 3”.

L'art. 75 del CCNL Area Sanità 2019-2021, rubricato “Risorse previste da specifiche disposizioni di legge” al comma 3 stabilisce che “Dall'anno 2023, le risorse di cui all'art. 1, comma 527 della legge n. 145/2018, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione di risultato. Resta fermo quanto già definito per le annualità pregresse”.


Visto il Verbale di confronto regionale in merito alla formulazione di linee generali di indirizzo nei confronti delle aziende sanitarie del SSR con riferimento alle risorse di cui all'art. 1, commi 526 e 527, della Legge n. 145/2018 per l'attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale del 25/06/2024 in cui sono stati concordati i criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

Le parti prendono atto della disponibilità della somma complessiva di € 596.751,23 al lordo degli oneri riflessi e fiscali a carico Asl, a valere sul Fondo di Risultato per il quinquennio 2019 - 2023 e concordano sul criterio di ripartizione rappresentato dal numero di certificazioni annue per infortunio e malattia professionale rilasciate da ciascun dirigente medico nella piattaforma informativa Inail.

a) Quadro di sintesi delle risorse per la contrattazione integrativa

Indennità di Pronto Soccorso ex Art. 79 CCNL Area Sanità 2019-2021

Disponibilità Anno 2023 Lordo Oneri Asl
€ 295.477,23



Risorse per Certificazioni Inail anni 2019-2023

Anno	Importo Lordo Oneri Asl
2019	€ 117.911,41
2020	€ 117.787,48
2021	€ 117.978,33
2022	€ 119.437,94
2023	€ 123.636,07
Totale	€ 596.751,23

- b) La presente ipotesi di CIA non contiene alcuna disposizione abrogativa.
- c) L'erogazione dell'Indennità ex art.79/Retribuzione di risultato Inail avviene nel rispetto del principio della sinallagmaticità della prestazione per espressa previsione di legge.
- d) La presente ipotesi di CIA ha la finalità di riconoscere al personale dipendente dell'Area Sanità l'indennità prevista all'art. 79 CCNL Area Sanità 2019-2021 per compensare il disagio nonché la gravosità del lavoro reso dal dirigente medico presso il Pronto Soccorso nonché un incentivo economico a fronte dell'impegno profuso nel rilascio/registrazione delle Certificazioni Inail previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 e s.m.i. La presente ipotesi di contrattazione integrativa è integralmente finanziata da risorse a ciò destinate da disposizioni di legge.

Pescara,

30/7/24

